



COMUNE DI S. PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Cod. Fisc. 86000590785

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 1136 del 28/06/2022

ORDINANZA N. 79 del 28/06/2022

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva
COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio. -

IL SINDACO

Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) una emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale fino al 31/03/2022 e che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato :

- a) il D.P.C.M. del 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla G.U. n.45 del 23 febbraio 2020 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
- b) i D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 22 marzo, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Richiamato in particolare il DPCM 13/Ottobre/2020 – D.L. 25/Marzo/2020 n°19, convertito con modificazioni della L. 25/Maggio/2020 n°35 – D.L. n°33 del 16/Maggio/2020 convertito dalla L.14 Luglio n° 74, recante “ulteriore misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza del ministro della salute 7 gennaio 2022 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022;

Che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria;

Vista l'ordinanza n. 5 del 10 gennaio 2022 del presidente della regione Calabria con la quale ordina al punto 1 *“per l'esecuzione dei tamponi di isolamento e/o quarantena e di aiuto sorveglianza (nei casi indicati) SARS-COV-2/COVID19, in alternativa all'Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare autorizzati e/o riconosciuti come abilitati.”*

VISTO, in particolare, le vigenti norme in materia, la n.1 del 27/02/2020 e ss.mm.ii., che prevedono misure di prevenzione relative al contrasto diffusione e

COVID-19 con limitazione di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;

VISTO il D.P.C.M del 13/ottobre/2021 e le proroghe delle disposizioni di cui alle Ordinanze n.1/2020, n.3/2020

Ravvisata la necessità di conferire effetto alla comunicazione giunta tramite mail al protocollo dell'ente con il numero 1135 del 28/06/2022, adottando consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lascino margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la nota del **27.06.2022**, proveniente dal **DIPARTIMENTO PREVENZIONE**

U.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, assunta al protocollo dell'ente con il numero 1135 del 28/06/2022 con la quale comunica:

di essere risultato positivo, ai sensi dei D.P.C.M. e delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria per misure di prevenzione COVID-19, onde rafforzare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, "essendo risultati positivi **a tampone rapido antigenico** devono essere sottoposti in quarantena con effetto immediato" ovvero:

- a) Mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del Dipartimento di prevenzione o in alternativa la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici o privati;
- b) Divieto di contatti sociali;
- c) Divieto di viaggi e spostamenti, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario;
- d) Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Ravvisa l'esigenza nonché l'urgenza da adottare in via cautelare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

CONSIDERATA altresì la coerente e corretta segnalazione da parte del **DIPARTIMENTO PREVENZIONE U.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA** assunto al protocollo in ingresso con **n°1135 del 28 giugno 2022**;

VERIFICATO le motivazioni in contenuto alla citata nota, per le quali si devono prescrivere le ragioni per l'osservanza di quarantena obbligatoria, per come comunicato a partire dalla data del 24/06/2022 OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS **CF: OMISSIS e** residente in OMISSIS, 87030 San Pietro in Amantea risultato positivo a tampone rapido antigenico;

- con i poteri del sindaco;
- Preso atto delle motivazioni citate

ORDINA

- OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS **CF: OMISSIS e** residente in OMISSIS, 87030 San Pietro in Amantea, di sottoporsi, alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio

domicilio/residenza con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 24 giugno 2022 fino a comunicazione del Dipartimento di prevenzione o in alternativa la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, non prima di 7 giorni, presso gli erogatori pubblici o privati, come indicazione dell'ordinanza regionale n.5 del 10.01.2021, da comunicare a questo ente al fine di ottenere la revoca automatica della presente.

Gli stessi comunque sono tenuti altresì ad indicare le persone con le quali è venuto a contatto dalla data di rientro nel comune di San Pietro in Amantea ed evitare contatti con altri familiari e persone.

ORDINA, ALTRESI'

1. Alla Polizia Municipale;
2. Alle Forze dell'Ordine;

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza;
2. Al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. Alla Stazione Carabinieri sede di Amantea;

- L'Ufficio VV.UU. provvederà all'immediata notifica al diretto interessato al fine di attenersi al presente provvedimento.

AVVERTE CHE:

- 1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza e punito ai sensi dell'art. 4 Comma n.1 del D.L. 25/marzo/2020 n.19.

Avverso la presente Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

San Pietro in Amantea, 28/06/2022

IL SINDACO
Giacchino LORELLI



